

## VERBALE D'ACCORDO

Il giorno 31 luglio 2014 presso Legacoop Regionale a Bologna tra

**Associazione Agenzie Societarie Unipol, Legacoop**

e

**FIBA CISL, FISAC CGIL e UILCA**

Si è convenuto di rinnovare per il triennio 2014/2016 il CCNL scaduto il 31/12/2013 con le seguenti modifiche e integrazioni:

### **Parte economica**

nel triennio 2014/2015/2016 l'aumento tabellare relativo all'inflazione attesa sarà del 1,3% per il 2014, del 1,4% per il 2015 e del 1,4% per il 2016.

Le parti convengono, che l'inflazione concordata per il biennio 2012/2013 è risultata superiore a quella reale nella misura dello 0,6%. Tale differenziale verrà detratto per lo 0,1% per ogni anno di rinnovo. Il restante 0,3% farà parte della verifica in sede di rinnovo economico/normativo del CCNL alla fine del 2016, comprendendo in tale verifica anche l'eventuale scostamento (positivo o negativo) tra inflazione pagata e quella reale desunta dall'indice ISTAT denominato NIC (con tabacchi).

Gli aumenti tabellari mensili (uguali tra assunti prima e dopo il 2004) verranno erogati con effetto dal 1/10/2014 per lo 1,2%, dal 1/10/2015 per l'1,3% e per l'1,3% dal 1/10/2016 come da tabelle allegate (All. 1) calcolate sulle tabelle retributive vigenti.

### **Neo assunti (post 19 luglio 2004) (ex art. 11 CCNL)**

Per i lavoratori inquadrati nella prima parte del contratto fino al 6° livello (esclusi i quadri direttivi), Area professionale B, il trattamento relativo alla paga base conglobata ed agli aumenti periodici di anzianità sono rispettivamente quelli previsti dalle allegate tabelle (All. 1 e 2) per la durata massima di 4 anni, senza alcun effetto per l'anzianità prevista al successivo comma.

A decorrere dal primo giorno del quinto anno i lavoratori avranno il trattamento dei lavoratori assunti precedentemente alla data di firma del suddetto rinnovo contrattuale, previsto dagli articoli 55 e 58.

Ai lavoratori di cui al presente articolo (neo assunti e già in servizio) per il periodo di applicazione delle suddette tabelle verrà effettuato un versamento aggiuntivo a Fondo di Previdenza Integrativo Cooperlavoro nella misura prevista dall'allegato 3.

### **Norma Transitoria**

A decorrere dal 01/01/2015 ai lavoratori che abbiano già maturato il 5° anno di servizio si applicheranno le tabelle di cui agli articoli 55 e 58 del CCNL. Chi avesse superato i quattro anni di anzianità passerà alle tabelle previste dagli articoli 55 e 58 al maturare del 5° anno di servizio.

---



Sempre a decorrere dall'01/01/2015, ai lavoratori con anzianità di servizio inferiore ai 4 anni si applicherà quanto sopra previsto.

### **Previdenza integrativa**

Nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 53 del CCNL, a decorrere dal 1 gennaio 2016 il contributo a carico del datore di lavoro, calcolato sull'intera retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR sarà pari al 2,50%.

### **Orario di lavoro - Nota a verbale**

Nel rispetto di quanto previsto dalla Nota a Verbale dall'Art. 13 del CCNL, l'indennità massima che dovrà essere concordata in sede aziendale sarà pari ad Euro 1.600,00 annui suddivise in 12 quote mensili.

### **Assistenza sanitaria**

Nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 52 del CCNL, si stabilisce che a far tempo dal 1° gennaio 2015 il contributo aziendale sarà pari a € 300,00, mentre il contributo del lavoratore sarà pari a € 100,00.

Le parti incontreranno la compagnia Unisalute entro il mese di Settembre per stabilire le nuove coperture di polizza, che verranno comunicate prima della prossima adesione.

### **Congedi parentali**

Le parti concordano di incontrarsi entro il 30 settembre 2014 per ricercare una soluzione sperimentale per l'utilizzo dei Congedi Parentali su base oraria come previsto dalla legge 92/2012 tenendo conto del necessario equilibrio tra il diritto dei genitori e l'efficienza organizzativa delle imprese.

### **Ambiente di lavoro e tutela della salute**

#### **Raccomandazione delle parti**


Relativamente al documento di valutazione dei rischi si raccomanda massima attenzione nell'esame del sistema di misurazione dello "stress da lavoro correlato" attraverso un incontro informativo specifico con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza alla presenza del medico competente.

### **Contratti di lavoro a tempo determinato**

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 8 del CCNL, nelle aziende con meno di 50 dipendenti il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratti a termine è pari al 20% di quelli occupati a tempo indeterminato.

### **Malattia e Infortuni**

Dalla determinazione del periodo di comporto previsto dall'art.19 sono esclusi gli infortuni avvenuti in ambito professionale.



Bologna, 31 luglio 2014

Associazione Agenzie Societarie Unipol

*Corrado Liguori*  
*Paolo...*

Legacoop

FIBA CISL

*Giuseppe...*

FISAC CGIL

*Luca...*

UILCA

*Marcus...*



**(All. 2)**

**Aumenti periodici di anzianità neo assunti (post 19 luglio 2004)**

Relativamente agli aumenti periodici di anzianità, i lavoratori assunti a decorrere dalla data del 19/07/04, inquadrati nella parte I del contratto, ai sensi dell'art 11, maturano un solo scatto dopo il primo biennio a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di assunzione.

Gli importi degli aumenti periodici di anzianità sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure:

<u>Contratto</u>	<u>Livello</u>	<u>Imp. Mensile Euro</u>
Parte I	2n	41,17
Parte I	3n	58,51
Parte I	4n	61,74
Parte I	4an	75,47
Parte I	5n	97,42
Parte I	6n	97,06
Parte I	1qn	97,06
Parte I	2qn	97,09
Parte I	3qn	115,09

*Verde* *Prof. Aldo C...*

